

QUESTIONI APERTE

Dolo specifico del delitto di furto

La decisione

Furto - Furto con strappo - Fine di profitto - Dolo specifico

(Art. 624-*bis* c.p.)

Nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. un., 12 ottobre 2023 (ud. 25 maggio 2023), n. 41570 - DIOTALLEVI, *Presidente* - DE MARZO, *Estensore*

Le Sezioni unite sul fine di profitto nel furto: un'occasione mancata?

Il lavoro si propone di analizzare criticamente la soluzione interpretativa accolta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione rispetto al quesito se il dolo specifico del delitto di furto, consistente nel fine di profitto, debba essere inteso in senso strettamente patrimoniale oppure se possa estendersi ad utilità di altra natura. Dopo avere ripercorso i passaggi fondamentali della decisione in commento, nonché il dibattito interpretativo, dottrinale e giurisprudenziale, in cui la pronuncia si incardina, si vaglierà la tenuta della soluzione delle Sezioni unite, prospettandosi una possibile ricostruzione ermeneutica alternativa.

The United Sections's decision about the profit aim in the crime of theft: a missed opportunity?

This paper aims to critically analyze the interpretative solution accepted by the United Sections of the Italian High Court concerning whether the profit aim in the crime of theft should be understood in a strictly patrimonial sense or if it may extend to benefits of a different nature. After retracing the fundamental steps of the decision under review, as well as the jurisprudential and doctrinal positions developed over the time, the paper examines the robustness of the United Sections's solution, proposing a potential alternative interpretative approach.

SOMMARIO: 1. La vicenda. - 2. La soluzione delle Sezioni unite. - 3. Il contrasto interpretativo. - 4. Considerazioni critiche.

1. *La vicenda.* La pronuncia in commento prende le mosse dalla impugnazione della sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo riteneva configurato il delitto di furto con strappo (art. 624-*bis* c.p.) nei confronti di un soggetto accusato di avere strappato di mano il telefono cellulare alla persona offesa per dispetto, dopo che quest'ultima aveva chiamato i carabinieri a seguito di un litigio con l'imputato.

La sentenza di merito escludeva la configurazione nel caso di specie del delitto di violenza privata in quanto la condotta dell'imputato non era stata volta ad impedire la telefonata ma a reagire all'iniziativa della persona offesa.

Si riteneva, altresì, inapplicabile l'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), in quanto il furto aveva avuto ad oggetto un telefono cellulare, bene di significativo valore economico.

L'imputato ricorreva, quindi, per cassazione prospettando due motivi di gravame.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva l'erronea applicazione della legge penale, mancanza o illogicità della motivazione e travisamento della prova con riferimento all'art. 624-bis c.p., in quanto la Corte d'appello aveva ritenuto sussistente il dolo specifico di profitto richiesto dalla norma incriminatrice, nonostante l'imputato non avesse agito per conseguire un'utilità patrimoniale. Nel ricorso si richiamava un orientamento accolto dalla giurisprudenza di legittimità che intende circoscrivere la nozione di profitto all'utilità economico-patrimoniale.

Si escludeva, inoltre, la configurabilità della fattispecie di violenza privata in quanto l'agente si era limitato a togliere di mano alla persona offesa il telefono senza usare violenza, nonché in quanto non era stato impedito l'evento che l'imputato avrebbe voluto evitare con tale condotta, cioè l'arrivo dei carabinieri. Con il secondo motivo di ricorso si lamentava erronea applicazione della legge penale e difetto o illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in quanto la Corte d'appello non avrebbe considerato che il modello del telefono sottratto era obsoleto già all'epoca dei fatti, che la sottrazione si era protratta per un breve lasso di tempo, nonché che il valore dell'oggetto non era mai stato accertato nel corso del processo.

Rilevato un contrasto interpretativo da parte della Quinta sezione penale della Corte di cassazione, veniva rimesso¹ alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 618 c.p.p. il seguente quesito: «se il fine di profitto, in cui si concreta il dolo specifico del delitto di furto, debba essere inteso solo come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili, ovvero se possa anche consistere nella volontà di trarre un'utilità non patrimoniale dal bene sottratto».

2. La soluzione delle Sezioni unite. Le Sezioni unite ritengono di aderire all'orientamento interpretativo secondo il quale il dolo di profitto nel delitto di

¹ Cass., Sez. V, ordinanza 18 novembre 2022, n. 3228. Per un commento all'ordinanza di remissione si veda BIANCHI, *Sei distinzioni sul profitto nel furto*, in *www.sistemapenale.it*, 28 febbraio 2023, nonché AIMI, *La nozione di dolo specifico al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Sist. pen.*, 2023, 2, 19 ss.

furto deve interpretarsi estensivamente, potendo consistere anche in una utilità non patrimoniale.

Si precisa innanzitutto che il contrasto interpretativo in esame non pone in discussione il rispetto del principio di stretta legalità del diritto penale.

Infatti, in armonia con la giurisprudenza costituzionale, si ritiene che sia possibile il ricorso ad una interpretazione integrata, sistematica e teleologica, pur nel rispetto del principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice. Del resto, l'utilizzo nella formulazione normativa di vocaboli polisensibili o di clausole generali e concetti elastici non vulnera il principio di determinatezza, ove sia possibile interpretare la disposizione mediante un'operazione ermeneutica che tenga in considerazione la finalità perseguita dal legislatore e l'intero contesto ordinamentale.

Fatte queste premesse, la Corte osserva come il termine "profitto" presenti un significato non univoco nel linguaggio comune, potendo identificarsi in un vantaggio patrimoniale o anche spirituale o morale.

Quindi, l'argomento letterale non può ritenersi dirimente nella risoluzione del contrasto interpretativo, non potendo attribuirsi in modo certo al "profitto" un significato prettamente economico e patrimoniale.

Tale incertezza semantica, prosegue la Corte, costituisce la ragione per la quale il legislatore talora utilizza formule sovrabbondanti nella costruzione delle fattispecie incriminatrici, allo scopo di chiarirne i contorni.

Non si può, dunque, trarre da queste formulazioni un criterio interpretativo chiaro e generale.

Non possono trarsi indicazioni univoche né dall'utilizzo congiunto dei termini «profitto» e «vantaggio» nell'art. 416-*bis*, co. 3 c.p., né tanto meno dall'utilizzo esclusivo del termine «vantaggio» nell'art. 490, co. 1 c.p.

Del resto, dal sistema codicistico emergono anche dati di segno opposto, quale ad esempio l'espressa menzione dello scopo di lucro in altre disposizioni, come l'art. 62 n. 4 c.p.

Peraltro, nell'ambito dei delitti contro il patrimonio tradizionalmente si contrappone la nozione di profitto a quella di lucro e tale contrapposizione, ricordano le Sezioni unite, trova riscontro anche nella relazione al progetto definitivo del nuovo Codice penale, nella quale all'espressione «trarre profitto» viene attribuito il significato di «procurarsi un vantaggio, a cui non si ha diritto [...]».

Escluso, quindi, che l'interpretazione restrittiva, prettamente economicistica, del fine di profitto possa trovare fondamento in ragioni di ordine letterale, le

Sezioni unite si confrontano con l'argomento secondo il quale una interpretazione ampia dell'espressione «tradirebbe la funzione selettiva e garantistica della tipicità penale» (par. 2.3), portando con sé il rischio di ampliare oltremodo l'ambito applicativo del furto a discapito di quello del danneggiamento, nonché il rischio di pervenire ad una *interpretatio abrogans* del dolo specifico, degradandolo ad un mero profitto *in re ipsa* coincidente con il movente dell'azione.

Ebbene, le Sezioni unite escludono che l'orientamento estensivo elida la funzione selettiva del dolo specifico.

Infatti, il profitto rilevante ai fini della integrazione della fattispecie delittuosa deve intendersi, nel quadro dei delitti contro il patrimonio, come quello che l'agente trae in modo immediato dall'impossessamento.

Rimarrebbero, pertanto, esclusi dall'area del penalmente rilevante i casi nei quali il profitto non discende dall'impossessamento della *res*, come l'ipotesi di chi rubi per farsi mantenere in carcere.

Peraltro, la Suprema Corte rileva come i sostenitori dell'orientamento restrittivo non definiscano le nozioni di arricchimento patrimoniale e di spostamento patrimoniale, oggetto della volontà del reo.

Invero, il patrimonio potrebbe ben avere ad oggetto cose o rapporti privi di valore puramente economico e se la risposta a tale quesito risulta positiva per la sfera giuridica della persona offesa non si vede per quale ragione la speculare nozione di patrimonio dell'agente debba essere circoscritta.

Rispetto, poi, alla definizione dello spostamento patrimoniale, occorre verificare se possa rilevare anche il fine di trarre vantaggio dal mero uso del bene.

Partendo dalla premessa secondo la quale il profitto rilevante è quello che deriva dal possesso penalisticamente inteso, la risposta a tale quesito può ben essere positiva, coerentemente con una nozione ampia di patrimonio, in quanto l'utilizzazione autonoma del bene, con qualunque finalità, integra un atto tipico di un diritto esclusivo, personale o reale, di godimento.

La Corte riconosce che, così opinando, risulta ridotta la funzione delimitatrice del dolo specifico, ma tale risultato viene ritenuto coerente con la volontà del legislatore.

Viene, inoltre, escluso il rischio di una risposta sanzionatoria sproporzionata in considerazione della applicabilità, anche al furto monoaggravato, della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p. che, a seguito delle

modifiche intervenute nel 2022 (art. 1, co. 1, lett. c) n. 1 d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150), attribuisce rilievo anche alla condotta susseguente al reato.

Un ulteriore argomento a sostegno dell'orientamento estensivo delineato nella pronuncia è ancora di tipo sistematico, in quanto si rileva come una nozione ampia di patrimonio sia accolta anche per altri delitti contro il patrimonio, come la rapina e la ricettazione.

In conclusione, la sentenza scongiura la paventata confusione tra movente e dolo specifico, in quanto i due profili rimangono logicamente e giuridicamente distinti. Infatti, il dolo specifico non è altro che un movente che assume per volontà del legislatore una funzione tipizzante. Proprio tale funzione consente di tenerlo distinto dal mero movente irrilevante.

Sulla scia di questa considerazione le Sezioni unite disattendono altresì quella posizione interpretativa che, pur aderendo all'orientamento restrittivo, finiva per riconoscere che il dolo specifico potesse identificarsi nella finalità del soggetto agente di conseguire un'utilità di tipo patrimoniale, anche eventualmente per la capacità strumentale del bene di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale. Tali ulteriori vantaggi sarebbero, infatti, meri moventi irrilevanti.

Viene, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: «nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore».

3. Il contrasto interpretativo. L'intervento delle Sezioni unite in commento si incardina nell'ambito del fervente contrasto giurisprudenziale e dottrinale relativo all'ampiezza dell'interpretazione del fine di profitto oggetto del dolo specifico del delitto di furto².

Secondo l'orientamento tradizionale il fine di profitto andrebbe interpretato estensivamente³, potendo riferirsi sia alla volontà di trarre dal bene sottratto

² Per un'attenta ricostruzione del contrasto si veda SERRANI, *Nota a Cassazione penale, 17 ottobre 2012, sez. II, n. 40631*, in *Cass. pen.*, 2013, 10, 3523B ss.; SANTALUCIA, *Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità. Il fine di profitto nel delitto di furto*, in *Cass. pen.*, 2020, 5, 1800 ss.; CORBO, *Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità. Il fine di profitto nel delitto di furto*, in *Cass. pen.*, 2022, 11, 3770 ss.; AIMI, *La nozione di dolo specifico al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., 19 ss.; NICOLINI, *Le Sezioni Unite sul dolo specifico di profitto nel furto: esso può avere anche natura non patrimoniale*, in *Sist. pen.*, 2024, 1, 27 ss.; VALENTE BAGATTINI, *Le Sezioni Unite sul fine di profitto nel delitto di furto*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 4, 478 ss.

³ In questo senso Cass., Sez. IV, 6 ottobre 2021, n. 4144, in *DeJure*; Cass., Sez. V, 14 dicembre 2020, n. 430, in *DeJure*; Cass., Sez. IV, 26 novembre 2019, n. 13842, in *DeJure*; Cass., Sez. V, 16 gennaio 2019, n. 11225, in *DeJure*; Cass., Sez. II, 9 ottobre 2012, n. 40631, in *DeJure*; Cass., Sez. IV, 19 settembre

un'utilità patrimoniale sia all'intento di ricavare una qualsiasi utilità anche di natura non patrimoniale, potendo anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico, di dispetto, ritorsione o vendetta.

In applicazione di tale soluzione interpretativa è stato, ad esempio, configurato il delitto di furto nelle ipotesi, speculari a quella da cui origina l'intervento delle Sezioni unite in commento, di sottrazione di un telefono cellulare e di una rubrica telefonica al fine di impedire alla persona offesa di effettuare una telefonata⁴.

Vari gli argomenti a sostegno di tale indirizzo interpretativo.

In primo luogo, si è ritenuto che una interpretazione restrittiva del requisito si porrebbe in frizione con l'ampiezza della lettera della disposizione.

Infatti, l'art. 624 c.p. non qualifica in alcun modo il profitto e, pertanto, la limitazione di tale elemento ai soli vantaggi patrimoniali sarebbe arbitraria⁵.

Anzi, la circostanza che il profitto che l'agente si propone di ottenere possa essere rivolto anche a terzi confermerebbe la possibilità di configurare la fattispecie pure nelle ipotesi di perseguimento di soddisfazioni meramente morali e spirituali⁶.

L'argomento letterale si ritiene, peraltro, rafforzato dall'analisi storica della disposizione, in quanto dalle relazioni ministeriali emerge che la nozione di "profitto" sia stata preferita all'espressione "animo di lucro", già utilizzata nel passato e avente una connotazione puramente economica⁷.

In secondo luogo, si è rilevato che una soluzione ermeneutica restrittiva, volta a relegare il fine di profitto alle sole ipotesi di utilità patrimoniali, avrebbe come conseguenza una notevole riduzione della tutela penale.

In particolare, la circoscrizione dell'area del penalmente rilevante emergerebbe dall'analisi di quattro ipotesi.

2012, n. 30, in *DeJure*; Cass., Sez. V, 16 febbraio 2012, n. 19882, in *DeJure*; Cass., Sez. II, 12 febbraio 1985, n. 4471; Cass., Sez. II, 26 aprile 1983, n. 9983; Cass., Sez. II, 6 marzo 1978, n. 9411; Cass., Sez. II, 13 gennaio 1976, n. 7263. In dottrina, tra i vari, sostengono l'orientamento estensivo ALESIANI, *Art. 624 c.p.*, in *Commentario al codice penale*, diretto da Marini-La Monica-Mazza, Torino, 2002, vol. IV, 3113 ss.; PAGLIARO, *Principi di diritto penale parte speciale. Delitti contro il patrimonio*, Milano, 2003, vol. III, 74 ss.; BACCAREDDA BOY-LALOMIA, *I delitti contro il patrimonio mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da Marinucci-Dolcini, Padova, 2010, vol. VIII, 146 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*⁶, Milano, 2016, vol. I, 416 ss.

⁴ Cass., Sez. IV, 6 ottobre 2021, n. 4144, cit.; Cass., Sez. II, 9 ottobre 2012, n. 40631, cit.

⁵ ALESIANI, *Art. 624 c.p.*, cit., 3113.

⁶ CARMONA, *Il fine di profitto nel delitto di furto*, Milano, 1983, 7.

⁷ CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, Bologna, 1996, 176.

La prima ipotesi è quella della sottrazione di un bene al fine di distruggerlo, rispetto alla quale dovrebbe inevitabilmente escludersi la responsabilità penale dell'agente, posto che anche il danneggiamento sarebbe da considerarsi fatto non punibile.

La seconda ipotesi è quella del furto nell'interesse della vittima (per impedire che il bene sia sottratto o distrutto da terzi oppure per tutelare la salute o la sicurezza della persona offesa, come nel caso classico della sottrazione dell'alcool all'alcolizzato). In questa ipotesi, secondo i sostenitori dell'orientamento in esame, seguendo una interpretazione lata della nozione di profitto, l'agente potrebbe andare esente da responsabilità penale soltanto in caso di riconoscimento di una causa di giustificazione.

La terza ipotesi è quella del furto determinato da motivazioni emulative o affettive.

La quarta ipotesi, infine, è quella del furto di beni non commerciabili.

Inoltre, viene posta a sostegno dell'orientamento in esame la qualificazione del furto quale delitto "contro" il patrimonio della persona offesa e non anche "a vantaggio" del patrimonio dell'agente.

Pertanto, la collocazione del furto nel titolo XIII del codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio sarebbe irrilevante, influenzando soltanto la dimensione oggettiva della fattispecie e non anche la direzione finalistica della condotta.

Non rileverebbe, quindi, che le aggressioni al patrimonio altrui, quand'anche determinate da una finalità non lucrativa, non si risolvano in un corrispondente arricchimento patrimoniale del soggetto agente per una sua autonoma decisione.

Peraltro, si ritiene necessario assicurare una tutela completa ai beni mobili, in ragione della particolare facilità di una loro aggressione favorita dalla natura asportabile.

Un secondo e opposto orientamento ritiene, diversamente, di interpretare restrittivamente il fine di profitto allo scopo di preservarne la funzione selettiva. In ambito giurisprudenziale l'orientamento restrittivo si è sviluppato gradualmente.

Inizialmente, invero, non è stato rinnegato del tutto l'orientamento estensivo tradizionale, ma si è richiesto un *quid pluris* per la sussistenza del dolo di profitto, escludendosi tale elemento quando la finalità perseguita non fosse

riconducibile allo scopo di sfruttare in qualsiasi maniera il bene⁸ ovvero di percepire dalla cosa asportata un immediato e diretto profitto⁹, o, ancora, in assenza di un rilevante periodo di detenzione della cosa sottratta rispetto al quale valutarci il conseguimento di un'utilità autonomamente apprezzabile¹⁰.

Queste premesse hanno condotto ad escludere la configurazione della fattispecie di furto rispetto alla sottrazione di un telefono cellulare motivata dalla volontà di dissuadere la vittima dal corteggiare la fidanzata dell'imputato¹¹, nonché rispetto alla sottrazione di un lucchetto da parte di uno studente al fine di compiere un gesto vandalico¹².

Successivamente, una parte della giurisprudenza di legittimità si è posta in aperto contrasto con l'orientamento tradizionale¹³, ritenendo che il fine di profitto, integrante il dolo specifico del delitto di furto, va interpretato restrittivamente con esclusivo riferimento ad utilità di natura patrimoniale. Si disperderebbe, altrimenti, la funzione selettiva propria del dolo specifico nel delitto di furto.

Si è esclusa, quindi, la configurabilità del delitto di furto nel caso di uno scippo compiuto dall'agente allo scopo di fare un dispetto alla vittima e di rimanere in contatto con lei¹⁴, nonché nel caso di un sindacalista che, al fine di consentire ai suoi colleghi di fuoriuscire dal luogo di lavoro per compiere atti di protesta, aveva asportato due fusibili dalla scatola di derivazione della saracinesca di un magazzino¹⁵.

Tale orientamento ermeneutico è sostenuto anche da una parte della dottrina¹⁶. Vari gli argomenti a sostegno di questa soluzione interpretativa.

⁸ Cass., Sez. V, 13 dicembre 2006, n. 4975, in *DeJure*.

⁹ Cass., Sez. IV, 18 settembre 2009, n. 47997, in *DeJure*.

¹⁰ Cass., Sez. V, 6 marzo 2018, n. 28549, in *DeJure*.

¹¹ Cass., Sez. IV, 18 settembre 2009, n. 47997, cit.

¹² Cass., Sez. V, 6 marzo 2018, n. 28549, cit.

¹³ Cass., Sez. V, 5 aprile 2019, n. 25821, in *DeJure*; Cass., Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 30073, in *DeJure*.

¹⁴ Cass., Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 30073, cit.

¹⁵ Cass., Sez. V, 5 aprile 2019, n. 25821, cit.

¹⁶ In dottrina, tra gli altri, sostengono l'orientamento restrittivo LEONE, *Per una revisione del concetto di "profitto" nel delitto di furto*, in *Scritti giuridici in onore di V. Manzini*, Padova, 1954, 285 ss.; PECORELLA, voce *Furto comune*, in *Enc. dir.*, Milano, 1969, vol. XVIII, 348 ss.; SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, Milano, 1980, 160 ss.; GELARDI, *Il dolo specifico*, Palermo, 1990, 172 ss.; PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli "elementi finalistici" delle fattispecie penali*, Milano, 1993, 211 ss.; AMARELLI, *Furto*, in *I reati contro il patrimonio*, diretto da Fiore, Torino, 2010, 68 ss.; FIANDACAMUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2015, vol. II, tomo II, 70 ss.

Viene, innanzitutto, rimarcata l'importanza della funzione tipizzante e selettiva del dolo specifico che verrebbe meno, con conseguente violazione della tipicità penale, ove si accogliesse una nozione di profitto tale da includere qualsiasi tipo di utilità, anche soltanto spirituale.

Infatti, rispetto al delitto di furto il dolo specifico svolge una funzione di circoscrizione della fattispecie incriminatrice (altre volte il requisito è funzionale ad una anticipazione della tutela penale, come nei reati associativi, oppure a delimitare il rapporto tra due norme incriminatrici, come nel caso del sequestro di persona a scopo di estorsione), favorendo la sussidiarietà dell'intervento penale.

Si perverrebbe, allora, ad una *interpretatio abrogans*¹⁷ di tale elemento essenziale che finirebbe per coincidere con il movente dell'azione, rispetto al quale deve essere mantenuto distinto. Infatti, il dolo specifico opera sul piano della tipicità del fatto, qualificando lo spostamento patrimoniale conseguente alla sostituzione del reo alla persona offesa nell'esercizio della signoria sulla *res*, quale disponibilità piena ed effettiva della stessa.

Per vero, al fine di non abbandonare l'interpretazione ampia del fine di profitto e al contempo sottrarsi alla critica della dispersione della funzione selettiva del dolo di profitto, alcuni Autori hanno ritenuto di escludere la stessa qualificazione del delitto di furto quale reato a dolo specifico¹⁸, riqualificandolo come reato a dolo generico. Infatti, se si intende aderire alla lettura ampia del fine di profitto, risulta impossibile immaginare un'ipotesi di furto realizzata senza che il soggetto abbia agito per una soddisfazione o un vantaggio, quanto meno morali.

¹⁷ PECORELLA, voce *Furto*, cit., 350; SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, cit., 160; PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali*, cit., 221; MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro, Milano, 2013, 112; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 70; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale. Delitti contro il patrimonio*⁸, Milano, 2021, 10.

¹⁸ CARMONA, *Il fine di profitto nel delitto di furto*, cit., 161 ss.; CARMONA, *Tutela penale del patrimonio individuale e collettivo*, cit., 201 ss.; ritengono che l'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del reato sia sufficientemente descritto dal dolo generico PETROCELLI, *L'appropriazione indebita*, Napoli, 1933, 451 ss., e PETRONE, *Dolo di profitto e falso per soppressione*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1962, 512 ss. Nello stesso senso PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali*, cit., 235 ss., secondo il quale, tuttavia, non è opportuno abbandonare la qualificazione formale del reato come a dolo specifico, al fine di consentire una sicura individuazione del modello nel quale si inserisce la fattispecie.

Tale riqualificazione, tuttavia, in quanto contraria al dato normativo¹⁹, è rimasta minoritaria.

Né tanto meno, secondo i sostenitori dell'orientamento restrittivo, una *interpretatio abrogans* del dolo specifico di profitto potrebbe trovare giustificazione nella necessità di evitare una limitazione della responsabilità penale, come prospettato dai sostenitori dell'orientamento estensivo.

In particolare, si rileva che nel caso dei furti commessi nell'interesse della vittima, non sussistano esigenze di tutela tradite. Del resto, il profitto oggetto del dolo specifico deve essere perseguito «per sé o per altri», non per la persona offesa. Tale elemento, pertanto, difetterebbe a prescindere dalla sua qualificazione come patrimoniale²⁰.

Inoltre, in tali ipotesi pur non potendosi riscontrare il dolo specifico di profitto, non è esclusa la responsabilità penale dell'agente ove siano integrati gli estremi del delitto di violenza privata, anche considerando l'ampia nozione di violenza accolta dalla giurisprudenza, che si estende non solo alla violenza propria ma anche alle restrizioni della libertà di autodeterminazione della persona offesa.

Le uniche ipotesi in cui si potrebbe ravvisare un bisogno di tutela sono quelle rappresentate dai furti emulativi o affettivi, in cui non sarebbe neppure configurabile una violenza ampiamente intesa. Questi vuoti andrebbero semplicemente accettati, anche in ragione della tutela accordata sul piano civilistico²¹. Del resto, non è neppure esclusa la rilevanza penale del fatto ove il fine diretto e immediato perseguito abbia una connotazione patrimoniale, indipendentemente dalle ulteriori motivazioni che spingono l'agente.

Ancora, la non commerciabilità di un bene di per sé non esclude che la sottrazione dello stesso avvenga per finalità patrimoniali, perché ad esempio si intende immettere il bene nel circuito del mercato illegale. Peraltro, si fa notare²² che la nozione di bene non commerciabile non è determinata, non chiarendosi se essa comprenda beni in sé leciti il cui commercio sia vietato ovvero beni intrinsecamente illeciti.

¹⁹ PECORELLA, *Dei delitti contro il patrimonio*, in *Nov. dig. it.*, Torino, 1965, 635; MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., 110; GRANOCCHIA, *Questioni aperte. Dolo specifico nel delitto di furto*, in *Arch. pen.*, 2023, 1, 9.

²⁰ PECORELLA, voce *Furto*, cit., 353; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 72; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 43; AIMI, *La nozione di dolo specifico al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., 30.

²¹ AIMI, *La nozione di dolo specifico al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., 30.

²² AIMI, *La nozione di dolo specifico al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., 29.

Infine, l'ipotesi della sottrazione di un bene per la successiva distruzione dello stesso potrebbe essere sussunta in fattispecie diverse dal furto, come la violenza privata o, nei limiti della depenalizzazione, il danneggiamento. Quest'ultimo, infatti, rimarrebbe punibile in quanto l'istituto del concorso apparente di norme può trovare applicazione solo ove tutte le norme convergenti sul fatto risultino applicabili. Venendo a mancare la configurabilità del furto, il danneggiamento non potrebbe più dirsi assorbito e quindi non punibile, chiaramente nei limiti della scelta di depenalizzazione operata dal legislatore²³. Altri argomenti a sostegno dell'orientamento restrittivo sono di tipo sistematico e letterale.

Si è rilevato, invero, che il furto, quale forma di aggressione unilaterale al patrimonio altrui, determina una rottura delle regole del mercato²⁴. Lo scopo a cui tende la condotta sottrattiva, in altri termini, è quello di evitare l'esborso di denaro normalmente necessario per acquistare dei beni.

Di conseguenza, l'oggetto materiale del reato deve essere dotato di valore economico, non potendo consistere in un bene avente soltanto valore affettivo, e la finalità dell'agente deve essere quella di procurare a sé o ad altri un profitto di carattere economico. Si presuppone, quindi, una concezione puramente economica di patrimonio.

Diversamente, non troverebbe giustificazione l'elevata cornice edittale di pena prevista e muterebbe anche il titolo di reato, non più connotato in termini patrimonialistici ma personalistici, con il rischio di riconoscere tutela penale al singolo che arbitrariamente si senta leso nella sua affettività relazionale²⁵.

Dunque, si valorizza la collocazione del delitto di furto nell'ambito dei delitti contro il patrimonio funzionale non solo a tutelare l'impoverimento altrui, concretandosi l'offesa giuridica nel decremento patrimoniale del soggetto passivo, ma anche a scoraggiare l'arricchimento illecito dell'agente²⁶.

Un ulteriore dato letterale si rinviene nell'art. 624, co. 2 c.p., che nel delineare la nozione di cosa mobile vi ricomprende le energie ove dotate di valore economico. Anche l'art. 626, co. 1 n. 2 c.p. nel prevedere un trattamento sanzionatorio attenuato se il fatto è commesso su «cose di tenue valore»

²³ PECORELLA, *voce Furto*, cit., 352; AIMI, *La nozione di dolo specifico al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., 29.

²⁴ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 71.

²⁵ MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., 113.

²⁶ MANTOVANI, *Voce Furto*, in *Digesto*, Torino, 1991, vol. V, 374.

presuppone che il furto possa essere compiuto soltanto su beni suscettibili di valutazione economica²⁷.

L'interpretazione restrittiva del dolo specifico del furto sarebbe, altresì, suffragata dal rilievo per cui il profitto deve essere tratto dalla *res* e non dall'impossessamento²⁸.

Invero, la particella pronominale “ne”, contenuta nell'espressione «trarne profitto» andrebbe riferita alla cosa mobile altrui, unico sostantivo al quale può connettersi, e non già all'impossessamento.

Conferma di tale lettura sarebbe rinvenibile a livello sistematico nel disposto dell'art. 626, co. 1 n. 1 c.p., fattispecie circostanziata legata da un rapporto di specialità con il delitto base di furto, che punisce colui che abbia agito allo «scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta»²⁹.

Dalla lettura di tale disposizione si ricaverebbe che anche la fattispecie base deve essere caratterizzata dallo scopo d'uso, non potendo, peraltro, rilevare il non uso, che altrimenti sarebbe punito più severamente dell'uso momentaneo. Non vi sarebbe furto, dunque, nel caso di condotta compiuta per un fine diverso dall'uso, patrimonialmente valutabile, della cosa dotata di valore economico³⁰.

Ancora, un ulteriore argomento sistematico a sostegno della interpretazione restrittiva si rinviene nella differenziazione normativa delle nozioni di profitto e vantaggio presente in altre norme incriminatrici, come l'art. 416-*bis* c.p.

Il legislatore, dunque, mostra di conoscere tale distinzione che verrebbe appiattita da una interpretazione ampia del termine “profitto”, al quale, invece, deve essere riconosciuto il connotato patrimoniale che è estraneo al vantaggio, potendo quest'ultimo concretarsi in utilità di qualsivoglia natura³¹.

Nel panorama giurisprudenziale e dottrinale, peraltro, l'orientamento restrittivo risulta talvolta declinato in senso meno rigoroso.

²⁷ FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 71.

²⁸ Tra i vari, GELARDI, *Il dolo specifico*, cit., 174. Questo argomento, peraltro, come si vedrà, non è dirimente, essendo prospettato anche dai sostenitori della tesi estensiva.

²⁹ PECORELLA, *voce Furto*, cit., 351.

³⁰ GELARDI, *Il dolo specifico*, cit., 178; PECORELLA, *voce Furto*, cit., 352.

³¹ GELARDI, *Il dolo specifico*, cit., 175; AMARELLI, *Furto*, cit., 69; MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., 112; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 73. Ritiene che il legislatore avrebbe potuto inserire, se lo avesse voluto, l'espressione “altra utilità” BOSSI, *Il profitto del furto resta scollegato dalla volontà dell'agente di perseguire un'utilità di tipo patrimoniale*, nota a *Cass. pen., Sez. Un., 25 maggio 2023, n. 41570*, in www.dirittoegiustizia.it, 13 ottobre 2023. Rileva, altresì, il tecnicismo del termine profitto MEZZETTI, *Sul fine di profitto nel delitto di furto*, in *Giur. it.*, 2024, 1, 905 ss.

Ci si riferisce a quella tesi interpretativa, che si potrebbe definire mediana, che ammette la configurazione del fine di profitto nei casi di arricchimento patrimoniale strumentale al soddisfacimento di bisogni umani, materiali o spirituali, perseguiti come fine ulteriore dell'azione³².

I sostenitori di questa interpretazione propugnano una lettura costituzionalmente orientata della nozione di patrimonio, da cui deriva la centralità della tutela della persona che impedisce di accogliere una nozione di patrimonio che si limiti al complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili.

Viene, quindi, elaborata una concezione giuridico-funzionale-personalistica³³ di patrimonio, comprendente il complesso dei rapporti giuridici facenti capo a una persona e aventi ad oggetto beni dotati di una funzione strumentale a soddisfare bisogni umani, materiali o spirituali³⁴.

Da ciò discende l'interpretazione del fine di profitto come scopo dell'agente di incrementare la propria sfera patrimoniale, sia pure in vista dell'ulteriore e mediato obiettivo di soddisfare un bisogno umano, anche solo meramente morale.

Non sarebbe, dunque, configurabile il delitto di furto nell'ipotesi della sottrazione di un biglietto aereo al solo fine di impedire all'amante di partire, senza l'intento di utilizzare il biglietto o di richiederne il rimborso.

Diversamente, dovrebbe rientrare nella fattispecie di furto la sottrazione di un'opera d'arte allo scopo di ricavarne un piacere estetico, in quanto la condotta risulterà funzionale a realizzare una rottura della logica di mercato, volendo l'agente sottrarsi all'esborso economico necessario per ottenere l'opera d'arte.

Per vero, anche i sostenitori³⁵ della tesi restrittiva più rigorosa ritengono che in caso di sottrazioni motivate dalla finalità di trarre soddisfazione estetica o

³² MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., 107 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 42 ss.; GRANOCCHIA, *Questioni aperte. Dolo specifico nel delitto di furto*, cit., 1 ss.; nonché in giurisprudenza Cass., Sez. V, 17 maggio 2022, n. 26421, in *DeJure*; Cass., Sez. V, 1 luglio 2019, n. 40438, in *DeJure*.

³³ GRANOCCHIA, *Questioni aperte. Dolo specifico nel delitto di furto*, cit., 14.

³⁴ MOCCIA, *Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali*, Padova, 1988, 62 ss.; MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., 3; SICCARDI, *Il fine di profitto nei delitti contro il patrimonio*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 3, 357 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 20. Tale nozione di patrimonio è, per vero, accolta anche da alcuni sostenitori della tesi restrittiva più rigorosa, come AMARELLI, *Furto*, cit., 11 ss.

³⁵ In questo senso FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 71-72.

commesse a scopo umanitario è configurabile il delitto di furto, in quanto il fine intrinseco dell'azione furtiva rimane pur sempre quello di sottrarsi ai costi che il mercato impone per acquisire i beni strumentali.

Diversamente, altri Autori³⁶ ritengono tale conclusione una petizione di principio, in quanto il reo, sia pure ben disposto a pagare il prezzo del bene, potrebbe averlo sottratto perché l'acquisto era vietato dalla legge o perché il proprietario si rifiutava di cederlo.

L'applicazione giurisprudenziale della tesi mediana in esame, tuttavia, conduce a risultati non dissimili da quelli a cui giunge la tesi restrittiva.

Viene, infatti, esclusa la sussistenza del dolo specifico di profitto nel caso della sottrazione di una settantina di cani di razza beagle da parte di un gruppo di animalisti, allo scopo di liberarli dallo stabulario in cui erano rinchiusi³⁷, nonché nella ipotesi della sottrazione di un telefono cellulare e di un paio di occhiali avvenuta dopo che la vittima aveva dichiarato di voler chiamare le forze dell'ordine³⁸.

È stata, altresì, prospettata una interpretazione alternativa a quelle appena delineate³⁹.

Si è, innanzitutto, osservato come non siano dirimenti gli argomenti di natura letterale posti a sostegno, sia pure in modo opposto, delle due tesi estensiva e restrittiva.

Il termine "profitto", infatti, ha un'estensione più ampia rispetto a quella prettamente economicistica.

Del resto, a conferma della natura non decisiva degli argomenti che muovono dalla ricostruzione del significato letterale del termine "profitto", si osserva che la stessa dottrina⁴⁰ che propugna un'interpretazione del dolo di profitto in senso

³⁶ AIMI, *La nozione di dolo specifico al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., 31.

³⁷ Cass., Sez. V, 1 luglio 2019, n. 40438, cit.

³⁸ Cass., Sez. V, 17 maggio 2022, n. 26421, cit.

³⁹ LANZI, *Voce Furto*, in *Enc. giur.*, Roma, 1989, vol. XIV; BIANCHI, *Sei distinzioni sul profitto nel furto*, cit.; AIMI, *La nozione di dolo specifico al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., 32 ss.; PATINI, *Il dolo specifico di profitto nella nuova sensibilità giurisprudenziale*, in www.penaledp.it, 9 gennaio 2024; VALENTE BAGATTINI, *Le Sezioni Unite sul fine di profitto nel delitto di furto*, cit., 482 ss., il quale, tuttavia, sviluppa poi il ragionamento sul differente ruolo svolto dal fine di profitto a seconda che il furto si ritenga consumato con la sola sottrazione o anche con l'impossessamento, ancorando, quindi, di fatto, il fine di profitto alla condotta delittuosa; QUARCHIONI, *Al profitto non c'è mai fine. Considerazioni a margine della pronuncia delle Sezioni Unite sul dolo specifico del delitto di furto*, in *Cass. pen.*, 2024, 6, 1728 ss.

⁴⁰ È il caso, ad esempio, di FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 37.

strettamente economicistico ritiene che in altri delitti di tale requisito debba essere data un'interpretazione più lata.

Se, tuttavia, una determinata ricostruzione esegetica non si pone in contrasto con il significato letterale di una disposizione, non è detto che non vi siano altre ragioni per rigettarla.

Tra gli argomenti posti a sostegno della tesi restrittiva, inoltre, viene criticato il dato della collocazione del delitto di furto nell'ambito dei delitti contro il patrimonio.

Tale collocazione consente soltanto di ritenere necessaria per la configurazione del delitto di furto l'offesa al patrimonio della vittima, che deve sussistere anche nel caso di finalità non patrimoniali in senso stretto, nel rispetto del principio di offensività.

Del resto, il codice contempla altri delitti contro il patrimonio in cui il dolo specifico non ha contenuto strettamente patrimoniale, come la rapina impropria commessa con il fine di procurarsi l'impunità, o in cui non è previsto il dolo specifico.

Ancora, la tesi restrittiva viene accantonata a causa dell'eccessivo rigore applicativo a cui perviene.

Anche la tesi estensiva viene ulteriormente criticata, oltre che rimproverando a tale lettura di pervenire ad una *interpretatio abrogans* e di ignorare la differenza tra "profitto" e "vantaggio", confutando l'argomento costituito dalla necessità di evitare vuoti di tutela.

Si ritiene, invero, che qualsiasi interpretazione restrittiva rechi l'effetto di limitare l'ambito del penalmente rilevante, ma tale risultato è fisiologico, soprattutto nell'ambito dei delitti contro il patrimonio che il legislatore ha scelto di formulare come fattispecie a forma vincolata.

Anche la tesi mediana prima prospettata non viene ritenuta appagante, in quanto potrebbe condurre a risultati interpretativi ampi quasi quanto quelli raggiunti dalla tesi estensiva⁴¹.

Queste considerazioni critiche conducono a prospettare una ricostruzione alternativa, che contemperì l'ampiezza dell'orientamento estensivo e la rigidità della lettura restrittiva.

L'interpretazione prospettata intende far leva non tanto sulla dicotomia patrimoniale-non patrimoniale, bensì sul legame tra profitto e bene sottratto.

⁴¹ Considerazione critica rilevata anche da PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali*, cit., 221.

Il legislatore, infatti, punendo chi sottrae una cosa mobile «al fine di trarne profitto» avrebbe evidentemente inteso punire le sottrazioni funzionali a trarre dal bene l'utilità che lo caratterizza, a prescindere dalla natura di tale utilità.

Così, ad esempio, non sussisterebbe il delitto di furto nel caso di sottrazione di un telefono cellulare alla vittima al fine di leggere i messaggi in esso conservati in quanto non è questa l'utilità propria di un cellulare.

Allo stesso modo mancherebbe il dolo specifico nell'ipotesi di sottrazione di un bene mobile allo scopo di impedirne l'utilizzo, che è l'opposto dello sfruttamento del bene.

Né, d'altro canto, questa lettura escluderebbe la configurabilità del furto nelle fattispecie di sottrazione per ricavare utilità non strettamente economiche, ove tali utilità siano normalmente ricavabili dal bene sottratto.

4. *Considerazioni critiche.* Appare, dunque, variegato il panorama dottrinale e giurisprudenziale nel quale si incardina la pronuncia delle Sezioni unite in commento⁴².

Su un punto, tuttavia, sembra esserci concordia: il dolo specifico nel delitto di furto, consistente nella finalità di profitto, svolge una funzione selettiva e tipizzante della fattispecie.

Chi sostiene una interpretazione restrittiva di tale elemento normativo, giustifica tale soluzione ermeneutica, tra le varie argomentazioni, con la motivazione di valorizzare la funzione selettiva del dolo specifico.

Viceversa, chi sostiene, come le Sezioni unite, l'interpretazione più ampia e severa si confronta con la funzione tipizzante del dolo specifico del fine di profitto, tentando di "camuffarne" la dispersione.

Da questo punto, allora, pare opportuno muovere un, sia pur modesto, tentativo di comprendere se la soluzione prospettata dalla Suprema Corte sia in effetti pacificatrice.

⁴² Per ulteriori commenti alla sentenza si veda FLORA, *“Mi parli del dolo specifico nei delitti contro il patrimonio”*. La risposta (sbagliata?) delle sezioni unite, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2023, 3-4, 601 ss.; BOSSI, *Il profitto del furto resta scollegato dalla volontà dell'agente di perseguire un'utilità di tipo patrimoniale*, nota a *Cass. pen., Sez. Un.*, 25 maggio 2023, n. 41570, cit.; NICOLINI, *Le Sezioni Unite sul dolo specifico di profitto nel furto: esso può avere anche natura non patrimoniale*, cit., 27 ss.; AMARELLI, *Le Sezioni unite dilatano il dolo specifico nel delitto di furto: un caso di cripto-analogia in malam partem con effetti irragionevoli?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2024, 1, 179 ss.; MEZZETTI, *Sul fine di profitto nel delitto di furto*, cit., 905 ss.; PATINI, *Il dolo specifico di profitto nella nuova sensibilità giurisprudenziale*, cit.; VALENTE BAGATTINI, *Le Sezioni Unite sul fine di profitto nel delitto di furto*, cit., 478 ss.; QUARCHIONI, *Al profitto non c'è mai fine. Considerazioni a margine della pronuncia delle Sezioni Unite sul dolo specifico del delitto di furto*, cit., 1728 ss.

Le Sezioni unite, nell'aderire all'orientamento estensivo, ritengono di potere superare la critica della dispersione della funzione selettiva di tale elemento ancorando il profitto all'impossessamento della *res* operato dall'agente, incardinando il dolo specifico, dunque, nella struttura tipizzata della fattispecie. In un secondo momento, però, qualificano il dolo specifico, in modo sbrigativo, come «movente qualificato».

Si *bypassa*, quindi, quasi come se non fosse rilevante, la questione della collocazione del dolo specifico nell'ambito della teoria generale del reato, come elemento del fatto tipico ovvero come elemento psicologico inquadrabile nella colpevolezza⁴³.

Eppure, come emerge dai lavori di autorevole Dottrina⁴⁴ che ha approfondito la questione, la qualificazione giuridica del dolo specifico risulta dirimente per dare valore alla funzione selettiva e tipizzante che esso svolge.

Infatti, inquadrando il dolo specifico nell'ambito dell'elemento oggettivo del reato, soluzione che appare preferibile⁴⁵, si comprende come esso costituisca una modalità di tipizzazione dell'azione da un punto di vista teleologico, condizionando la stessa tipicità della fattispecie e selezionando l'area dell'illecito penale.

Si deve, allora, indirizzare la riflessione sull'inquadramento del fine di profitto nell'ambito della fattispecie criminosa o, in altri termini, sul modo in cui il dolo specifico del delitto di furto tipizza la condotta criminosa.

Ebbene, dall'analisi della struttura della fattispecie del delitto di furto emerge come l'agente debba perseguire la finalità di trarre profitto dalla *res* oggetto di sottrazione e di impossessamento.

È alla *res*, infatti, che soltanto può agganciarsi la particella “ne” contenuta nell'espressione «trarne profitto».

Del resto, deve rilevarsi come questa diversa chiave di lettura del problema sia in realtà già stata considerata dalla giurisprudenza⁴⁶ e, come si è rilevato ricostruendo il contrasto interpretativo, dalla dottrina.

E, per vero, la dottrina, a prescindere dalla interpretazione preferita, ha più volte rilevato come il furto si caratterizzi per il dolo specifico di trarre profitto

⁴³ Nello stesso senso MEZZETTI, *Sul fine di profitto nel delitto di furto*, cit., 913.

⁴⁴ GELARDI, *Il dolo specifico*, cit., 172 ss.; PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali*, cit., 520 ss.

⁴⁵ PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali*, cit., 520 ss.

⁴⁶ Cass., Sez. V, 23 gennaio 2018, n. 30073, cit.; Cass., Sez. IV, 18 settembre 2009, n. 47997, cit.

dalla cosa e non dalla condotta di impossessamento, come invece sembrano ritenere le Sezioni unite.

Così opinando non solo si valorizza la funzione tipizzante e selettiva del fine di profitto nell'ambito del delitto di furto, fugando il rischio di una *interpretatio abrogans* di detto elemento e di una sua confusione con i moventi irrilevanti, ma si garantisce anche una interpretazione strettamente aderente alla lettera della disposizione nel rispetto della legalità penale, evitando un'estensione incontrollata dell'area di punibilità del furto.

La stessa contrapposizione tra interpretazione estensiva e interpretazione restrittiva sfuma se si ancora il fine di profitto alla *res*.

Invero, ritenere che il profitto debba derivare dalla cosa e non dall'impossessamento consente di circoscrivere il profitto stesso a quelle utilità che dalla cosa è ordinariamente possibile trarre, in ragione del suo valore di scambio e del suo valore d'uso.

Il profitto che viene in rilievo, dunque, è quello che si può trarre dalla cosa, l'utilità propria della cosa stessa e ad essa connaturata⁴⁷, anche di natura non strettamente economica.

Del resto, in ossequio al principio di stretta legalità penale, non sembra possibile, né opportuno, ragionare nel senso di estendere più o meno forzatamente l'ambito applicativo di una disposizione al solo scopo di ampliare l'intervento punitivo.

Piuttosto, sulla scorta della interpretazione che si ritiene preferibile si dovrà perimetrare l'area della tipicità penale e tutto quanto rimarrà fuori da tale area sarà, per volontà normativa, o rientrando in altre fattispecie incriminatrici, che, come si è detto, sono presenti nell'ordinamento, ovvero privo di rilevanza penale, nel rispetto dei principi di materialità-offensività e di sussidiarietà del diritto penale.

Né tale conclusione sembra aversata dalla lettera della norma, potendo il termine "profitto" non avere un'accezione strettamente economicistica.

Pertanto, potrà configurarsi il delitto di furto ove l'agente sottragga una cosa e se ne impossessi al fine di trarre dalla cosa stessa una utilità spirituale, morale o personale che le è propria e non per incrementare la propria sfera patrimoniale da un punto di vista economico.

Diversamente, dovrà escludersi il delitto di furto nell'ipotesi di una sottrazione finalizzata alla distruzione della cosa, a meno che non sia questa la sua utilità

⁴⁷ Nello stesso senso AIMI, *La nozione di dolo specifico al vaglio delle Sezioni Unite*, cit., 33.

(come nel caso dei beni consumabili), potendosi al più configurare, nei limiti della depenalizzazione, il danneggiamento.

Il danneggiamento, infatti, una volta che il furto non si ritenga configurato potrà trovare applicazione non operando alcun assorbimento.

Dovrà, altresì, escludersi il delitto di furto nell'ipotesi della sottrazione di un telefono cellulare alla vittima per impedirle di fare una telefonata, come nel caso da cui prende le mosse la pronuncia in commento, perché l'utilità dell'impedimento non si trae dalla cosa (il telefono) ma dall'impossessamento della medesima.

Lo stesso dicasi in generale per le ipotesi di furti determinati da finalità di vendetta o di ritorsione.

In queste fattispecie il soggetto agente prende di mira la persona offesa, non la *res* oggetto della condotta illecita⁴⁸. Egli intende arrecare un danno alla persona, non trarre utilità dal bene sottratto.

Queste ipotesi, peraltro, non rimarrebbero prive di tutela, potendosi far confluire in altre fattispecie incriminatrici, come la violenza privata.

Infatti, la giurisprudenza ormai generalmente accoglie un'ampia nozione di violenza, che ricomprende non soltanto la forza fisica azionata nei confronti di una persona (cosiddetta violenza propria), ma anche qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della sua libertà di autodeterminazione, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualche cosa (cosiddetta violenza impropria).

Si consideri il noto caso di sottrazione di ovociti, che di recente la Corte di legittimità⁴⁹ ha qualificato come rapina. Tale fattispecie ben si sarebbe potuta far confluire nella violenza privata, come pure ha fatto la stessa Corte di cassazione in diverse pronunce⁵⁰.

La sussunzione nel delitto di rapina di detta ipotesi lascia perplessi non solo perché sembrerebbe difettare l'offesa al patrimonio, ma anche perché pare che si operi una estensione smisurata del dolo di profitto.

Se è vero, infatti, da un lato, che la tendenza è quella di ampliare la nozione di patrimonio oltre i limiti della stretta economicità, in quanto oggetto dell'offensività giuridica, è anche vero che le maglie di tale offensività

⁴⁸ Come rilevato da AMARELLI, *Le Sezioni unite dilatano il dolo specifico nel delitto di furto: un caso di cripto-analogia in malam partem con effetti irragionevoli?*, cit., 179 ss.

⁴⁹ Cass., Sez. II, 25 novembre 2020, n. 37818.

⁵⁰ Cass., Sez. fer., 17 agosto 2016, n. 39541.

difficilmente possono essere estese tanto da sconfinare nell'offesa ad un bene giuridico diverso, quale la persona.

Dall'altro lato, come si è detto, il fine di profitto, oggetto del dolo specifico, ha una funzione selettiva che si rischia di disperdere e tradire nel momento in cui si estende oltremodo: è evidente che il medico dall'ovocita in sé non può trarre un profitto o, quanto meno, di sicuro non un'*utilitas* che è propria della *res* (sempre che di *res* possa parlarsi).

L'oggettività giuridica, dunque, consistente nell'offesa al patrimonio, andrebbe tenuta distinta dal dolo specifico, essendo diverse le caratteristiche funzionali di questi due elementi.

Se questo è vero per la rapina, lo è anche per il furto.

Queste considerazioni, peraltro, consentono di superare l'argomento addotto dalle Sezioni unite per sostenere l'estensione del fine di profitto secondo il quale se il patrimonio, considerato dalla prospettiva della persona offesa, può avere ad oggetto cose o rapporti privi di valore puramente economico, altrettanto ampia dovrà ritenersi la nozione di patrimonio considerata dalla prospettiva dell'agente.

Allo stesso modo tali considerazioni consentono di superare l'argomento della collocazione del furto nell'ambito dei delitti contro il patrimonio posto a sostegno della tesi restrittiva, nonché, all'opposto, anche della tesi estensiva.

Ebbene, la ricostruzione interpretativa che si sta cercando di delineare può, per vero, intravedersi anche tra le righe della pronuncia in commento, come pure è stato rilevato⁵¹.

In effetti, la sentenza non si preoccupa di confermare o confutare i numerosi argomenti posti a sostegno dell'uno e dell'altro orientamento interpretativo, ma si focalizza sullo scrutinio della funzione selettiva del dolo specifico.

Il tentativo, tuttavia, non sembra andato a buon fine.

Innanzitutto, se l'intento delle Sezioni unite era quello di incentrare la ricostruzione della problematica interpretativa sulla struttura del delitto, superando la contrapposizione tra lettura estensiva e restrittiva, sarebbe stato preferibile esplicitarlo.

In ogni caso, poi, il tentativo è sfumato nel momento in cui la pronuncia ha sbrigativamente riconnesso l'utilità all'impossessamento e non alla *res*, trascurando di approfondire il ruolo del dolo specifico nella dogmatica del reato.

⁵¹ VALENTE BAGATTINI, *Le Sezioni Unite sul fine di profitto nel delitto di furto*, cit., 484.

Non sembra, infatti, che la pronuncia in commento abbia in effetti riconosciuto la necessità di un rapporto tra il profitto e la *res*, nonostante l'ambiguità potenzialmente creata da alcuni passaggi in cui la Corte si riferisce ad atti di disposizione e di utilizzo del bene⁵².

La lettura complessiva del testo della sentenza, per vero, non può far dubitare della volontà delle Sezioni unite di ancorare il profitto all'impossessamento e non alla cosa oggetto della condotta.

Questo emerge chiaramente da una pluralità di espressioni utilizzate in sentenza (tra le altre, «la nozione di profitto non può che essere calibrata dal vantaggio che l'autore intende trarre dall'impossessamento», par. 2.3, o, ancora, «il profitto discende dall'impossessamento», par. 2.3).

Appaiono, peraltro, retoriche le considerazioni iniziali delineate dalle Sezioni unite, trattandosi di una sterile ripetizione di risultati ormai consolidati in tema di interpretazione teleologica e sistematica delle norme penali⁵³, nonché fuorvianti, in quanto l'individuazione del significato degli elementi della fattispecie penale deve sempre necessariamente fare i conti con il principio di stretta legalità⁵⁴.

E del resto, come si è detto, proprio il corretto inquadramento del dolo specifico nella dogmatica del reato, nonché in particolare nella struttura del delitto di furto, consente un'interpretazione rispettosa del principio di legalità e tassatività penale.

Viene così delineata, conformemente a tali principi, l'area di tipicità della fattispecie e di conseguenza risultano più facilmente individuabili le ipotesi che vi rientrano.

Ulteriori perplessità suscita l'argomento della applicabilità ai furti comuni della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.*, posto dalla Corte a sostegno dell'orientamento estensivo⁵⁵.

Tale argomento sembra presagire la tolleranza di interpretazioni estensive dai risultati rigorosi in previsione di una loro possibile mitigazione attraverso

⁵² Ambiguità rilevata da QUARCHIONI, *Al profitto non c'è mai fine. Considerazioni a margine della pronuncia delle Sezioni Unite sul dolo specifico del delitto di furto*, cit., 1728 ss.

⁵³ Nello stesso senso NICOLINI, *Le Sezioni Unite sul dolo specifico di profitto nel furto: esso può avere anche natura non patrimoniale*, cit., 36.

⁵⁴ Come rilevato da MEZZETTI, *Sul fine di profitto nel delitto di furto*, cit., 909.

⁵⁵ Così AMARELLI, *Le Sezioni unite dilatano il dolo specifico nel delitto di furto: un caso di cripto-analogia in malam partem con effetti irragionevoli?*, cit., 179 ss.

l'applicazione di istituti di favore previsti nell'ordinamento. Ancora una volta, quindi, il risultato interpretativo influenza i canoni ermeneutici e non viceversa. Va, peraltro, considerato che nella prassi il delitto di furto si configura il più delle volte come aggravato, esulando, quindi, dall'ambito di applicazione dell'art. 131-*bis* c.p.

In conclusione, sembra che le Sezioni unite abbiano più che altro mancato un'occasione per fare chiarezza su una questione da tempo controversa, lasciando aperti dubbi e perplessità che, probabilmente, continueranno ad alimentare il dibattito sul dolo specifico nel delitto di furto.

GIULIA GIAMBONA